

Il C.N.F., su quesito del C.O.A. di Paola, concernente la cancellazione d'ufficio dell'avvocato divenuto pubblico dipendente, ed in particolare se essa debba essere disposta immediatamente, ha emesso parere n. 41 del 13/7/2006, affermando che ...

Il C.N.F., su quesito del C.O.A. di Paola, concernente la cancellazione d'ufficio dell'avvocato divenuto pubblico dipendente, ed in particolare se essa debba essere disposta immediatamente, ha emesso parere n. 41 del 13/7/2006, affermando che alla cancellazione dall'albo di colui che si trovi in condizioni di incompatibilità -che deve avvenire d'ufficio- provvede il Consiglio dell'Ordine non appena ha notizia della sussistenza della condizione di incompatibilità o, al più tardi, in sede di revisione annuale degli albi, prevista dall'art. 16 del R.D.L. 1578/1933. **Pare utile un tale parere per sostenere che, stante la approvazione della proposta di legge A.C. 615 da parte della Commissione giustizia della Camera, i C.O.A. possano o, meglio, debbano attendere la annuale revisione dell'albo prima di cancellare d'ufficio ai sensi della l. 339/03.**